# COMUNE DI GIOVO Provincia di Trento



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI, SOCIETA' CON FINALITA' SOCIALMENTE UTILI, SENZA SCOPO DI LUCRO, AI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E PER INTERVENTI DA PARTE DI PRIVATI A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 40 dd. 23.07.2001

Il Sindaco Aurelio Michelon Il Segretario comunale dott. Mariano Carlini

#### Art. 1 Finalità del Regolamento

1. Con il presente Regolamento il Comune di Giovo, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità.

# Art. 2 Osservanza delle procedure e pubblicità delle concessioni

- 1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 2. L'elenco dei beneficiari e dei relativi importi concessi in contributo nel semestre precedente viene pubblicato all'albo pretorio nei mesi di luglio e gennaio

# Art. 3 Pubblicità del Regolamento

- 1. Il presente regolamento viene pubblicato, una volta divenuto esecutivo, sul primo numero utile del periodico d'informazione comunale Giovo Informa.
- 2. Copia del presente regolamento viene inoltre inviata, ad intervenuta esecutività, agli enti ed associazioni che hanno ricevuto sovvenzioni negli anni 1999 e 2000;

# Art. 4 Istanze e relativi termini

- 1. Le domande di accesso a contributo ed agevolazioni devono essere presentate:
- a) per contributi ordinari all'attività associativa entro il 31 marzo di ciascun anno;
- b) in qualsiasi momento, almeno trenta giorni prima dell'iniziativa, per i contributi straordinari relativi a manifestazioni o spese d'investimento, salvo quanto specificato per casi particolari negli articoli seguenti.
- b) in qualsiasi momento, almeno trenta giorni prima del momento in cui si chiede di iniziare l'utilizzo, per la concessione in uso a titolo gratuito di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà. comunale.
- 2. Le erogazioni, o l'eventuale risposta negativa, avverrà entro il 30 aprile per i contributi ordinari ed entro 60 giorni dall'istanza per i contributi straordinari, previa presentazione della documentazione necessaria.
- 3. Per la concessione in uso di locali o strutture varranno osservate le norme del relativo regolamento comunale.
- 4. Per la concessione di attrezzature in uso deciderà in merito entro 15 giorni dall'istanza il Dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali, che ha in carico l'attrezzatura, in relazione alle necessità di servizio ed alle garanzie fornite dai richiedenti circa il corretto utilizzo della stessa. Sono concesse in comodato gratuito ai richiedenti eventuali attrezzature non più usufruibili dalle strutture comunali e destinate alla rottamazione. Prima della distruzione il Dirigente o funzionario

incaricato di funzioni dirigenziali competente espone avviso all' albo per almeno 8 giorni informando le associazioni di tale opportunità.

#### Art. 5 Procedimenti di concessioni e documentazione necessaria

- 1. Per la concessione di contributi ordinari i soggetti interessati alla concessione dovranno presentare la seguente documentazione:
- A) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario al 31/12 indicante analiticamente le spese sostenute con gli estremi delle relative pezze giustificative e le entrate accertate. A tal fine potrà essere accettata anche copia del registro contabile dell'associazione o ente.
- B) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese. Fra le entrate dell'esercizio andrà conteggiato l'eventuale avanzo dell'anno precedete, mentre non andrà inserito l'eventuale contributo da parte del Comune di Giovo.
- C) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale, nonché di insussistenza di duplicazione di contributo.
- D) codice fiscale dell'ente o associazione
- 2. Per la concessione di contributi straordinari i soggetti interessati alla concessione dovranno presentare, almeno 30 giorni prima di effettuare l'intervento o della data in cui è prevista la manifestazione:
- A) programma o progetto dettagliato della manifestazione o iniziativa, con precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata, o relazione illustrativa dettagliata dell'intervento straordinario per cui il contributo è richiesto, perizia di spesa per le manutenzioni ovvero progetto esecutivo per le opere o lavori
- B) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, escluso l'eventuale contributo concesso dal comune di Giovo, con l'indicazione del disavanzo presunto.
- C) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale, nonché di insussistenza di duplicazione di contributo.
- D) codice fiscale dell'ente, associazione o richiedente

Al fine di ottenere l'erogazione del contributo dovranno presentare:

E) rendiconto finanziario dell'intervento con allegata copia delle fatture o documenti giustificativi a dimostrazione della spesa sostenuta, e con l'indicazione di tutte le entrate accertate, escluso l'eventuale contributo concesso dal comune di Giovo e con l'indicazione del disavanzo registrato. In caso di presentazione del preventivo tale documento andrà presentato al fine di ottenere l'erogazione.

Nel caso di realizzazione di lavori o di realizzazione di opere stradali e di salvaguardia del territorio,

secondo le previsioni dell'art. 18 l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- consorzi di miglioramento fondiario o altri enti: stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico delle opere se necessario e copia delle relative fatture.
- imprenditori agricoli: Accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale della regolare esecuzione dei lavori e copie delle fatture delle forniture.

#### Art. 6 Settori d'intervento dell'Amministrazione

I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:

- A) culturali ed educativo;
- B) sportivo e ricreativo;
- C) sociale;
- D) sviluppo turistico ed economico;
- E) culto pubblico;
- F) volontariato per la protezione civile (Corpo Volontario Vigili del Fuoco, eccetera).
- G) Interventi a salvaguardi del territorio (Consorzi di Miglioramento fondiario e interventi per la viabilità comunale relativa alle strade di campagna)

La misura del contributo non potrà mai superare il 100% del disavanzo presunto in sede di bilancio preventivo per i contributi ordinari, od il 100% del disavanzo registrato a consuntivo per le iniziative straordinarie.

## Art. 7 Soggetti beneficiari

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune.
- d) consorzi di miglioramento fondiario
- e) imprenditori agricoli a titolo principale, abilitati ai sensi dell'art.25 bis della L.p. 7.04.1992 n.11 e s.m. ad assumere appalti di sistemazione e manutenzione del territorio
- 2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente . preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 68/93 e s.m.. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

#### Art. 8 - Contributi sotto forma di quote associative

1. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'Ente ad un'Associazione od Istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (esempio Associazione Invalidi, Sordomuti, ecc.) la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente articolo 5, con la presentazione in allegato all'istanza della dichiarazione di cui al punto C del medesimo articolo.

# Art. 9 Casi di esclusione dell'intervento contributivo e d'esclusione di responsabilità a carico dell'ente

- 1. L'intervento del Comune non può essere richiesto ne concesso per eventuali maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle preventivate che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti pubblici di cui all'art. 7 lett. a, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.
- 2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, cos. come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che gli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
- 4. La concessione dell'intervento vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità. per le quali è stato accordato.
- 5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

# Art. 10 Pubblicità dell'intervento a sostegno da parte dei beneficiari

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

- 2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
- 4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- 5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### Art. 11 Interventi nel settore educativo e culturale

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati sono finalizzati principalmente a favore dei soggetti che:

- A) svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della Scuole dell'Infanzia, Elementare e Media;
- B) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- C) organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

Al fine di permettere alla Giunta comunale di esprimere i propri indirizzi tenendo conto in maniera equilibrata delle varie necessità presenti sul territorio e degli equilibri di bilancio, le richieste di contributo per attività extracurricolari promosse da istituzioni scolastiche dovranno essere promosse esclusivamente dal responsabile dell'istituto e consistere in un programma comprendente tutte le attività delle diverse sedi, classi o cicli.

#### Art. 12 Procedure di erogazione dei contributi

- 1. I contributi ordinari sono assegnati ed erogati con il seguente procedimento:
- a) La Giunta comunale con propri atto d'indirizzo nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo ordinario, fissa sulla base delle previsioni di bilancio il budget assegnato a trasferimenti ad enti ed associazioni, anche suddiviso per aree d'intervento, ed esaminata la documentazione presentata da ciascun richiedente assegna ad ogni associazione o ente un punteggio da 0 a 100, tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura;
- b) Il dirigente o l'incaricato con funzioni dirigenziali competente per il settore di attività, provvede ad assegnare alle associazioni e ad erogare il contributo entro il 30 aprile nella misura della percentuale del disavanzo previsto dall'associazione pari al punteggio assegnato dalla Giunta.

Nel caso in cui il budget assegnato fosse insufficiente all'assegnazione del contributo in tale misura a tutte le associazioni, il dirigente provvederà a decurtare tutti i contributi in maniera proporzionale

erogando il contributo risultante in via provvisoria entro il 30 aprile.

Tale circostanza viene riferita alla Giunta, che provvederà in merito, aumentando il budget assegnato, eventualmente a seguito di variazione di bilancio, o considerando come definitivi i contributi già assegnati.

- 2. I contributi straordinari sono assegnati nel seguente modo:
- a) La Giunta comunale nella prima seduta utile dopo la presentazione dell'istanza esamina la stessa e valutata l'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'iniziativa programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura, assegna con proprio atto d'indirizzo un budget al Dirigente o al funzionario incaricato, ovvero dichiara di non finanziare l'iniziativa, ritenendola già compresa nell'attività ordinaria dell'associazione o ente, ovvero non rispondente ai requisiti di promozione culturale previsti dal presente regolamento. Nell'atto d'indirizzo, a fronte di particolari e motivate esigenze dei richiedenti, la Giunta può autorizzare il dirigente competente ad anticipare fino al 80% del contributo prima della presentazione del rendiconto finale, previa presentazione dei documenti fiscali attestanti una spesa almeno pari a tale importo.
- b) Il Dirigente, una volta acquisito il rendiconto della manifestazione o dell'iniziativa e copia del certificato di regolare esecuzione nel caso di lavori, eroga il contributo fino alla concorrenza del disavanzo effettivamente realizzatosi.

## Art. 13 Interventi nel settore delle attività sportiva

- 1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.
- 2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.
- 3. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da Associazioni sportive per lavori ad impianti o strutture di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.
- 4. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

#### Art. 14 Interventi di carattere sociale

Il Comune, quale ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo della stessa, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni e associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (ad esempio E.C.A., volontariato sociale, Patronati dipendenti pensionati, associazioni varie, eccetera).

#### Art. 15 Interventi nel settore turistico ed economico

- 1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
- A) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- B) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- C) al concorso per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo;
- D) al concorso per l'attività di organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale

# Art. 16 Interventi a favore delle parrocchie

- 1. Gli interventi contributivi a favore delle Parrocchie possono riguardare le seguenti fattispecie:
- A) erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 92, 1 comma T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regione Trentino Alto Adige 24.3.1987, nr. 7228);
- B) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 92 T.U.LL.RR.O.CC.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.1.1992, nr. 3500/632-R;
- C) contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente Regolamento ed articoli 1 e 2 della L.R. 1/1993 (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09.07.1987 nr. 6607-1/R).
- 2. La concessione di contributi ordinari o straordinari avviene con le stesse modalità previste all'art. 5. Nel caso di richiesta di contributi per interventi su edifici parrocchiali, dovrà essere presentato ad integrazione della documentazione il progetto definitivo o esecutivo che dovrà ottenere l'approvazione in linea tecnica da parte della Giunta comunale, all'interno di apposito atto d'indirizzo che assegni un budget per tale intervento.
- 3. Il dirigente o il funzionario incaricato di funzioni dirigenziali del settore culturale, provvede all'assegnazione dei contributi nelle modalità previste dal presente regolamento.

#### Art. 17 Interventi a favore del Corpo Volontario dei vigili del fuoco

- 1. L'Amministrazione Comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Giovo un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954, n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze, sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.
- 2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di un'istituzione comunale e che il Consiglio Comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo del Corpo, viene effettuata dal Dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente regolamento, salvo la documentazione della spesa sostenuta (fatture) per le spese di carattere straordinario.
- 3. L'Amministrazione Comunale può altresì intervenire direttamente nell'acquisto e manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo Vigili del Fuoco Volontari ai sensi della citata normativa.

# Art. 18 Contributi per interventi a tutela del territorio e della viabilità

- 1. Particolari forme di intervento economico a favore dell'agricoltura ed a salvaguardia del territorio possono essere adottate a favore dei Consorzi di miglioramento fondiario e degli imprenditori agricoli a titolo principale, abilitati ai sensi dell'art.25 bis della L.p. 7.04.1992 n.11 e s.m. ad assumere appalti di sistemazione e manutenzione del territorio. Tali interventi potranno essere avviati su istanza dei beneficiari in qualsiasi momento dell'anno e dovranno essere supportati da una progettazione adeguata, che nel caso degli interventi da parte di imprenditori agricoli, potrà essere realizzata direttamente dall'ufficio tecnico comunale e dallo stesso diretti e certificati. In particolare potranno essere concessi:
  - a) Contributi ai Consorzi di Miglioramento fondiario per manutenzione ordinaria della viabilità comunale di campagna;
  - b) Contributi ai Consorzi di Miglioramento fondiario per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale di campagna;
  - c) Contributi ad imprenditori agricoli a titolo principale, abilitati ai sensi dell'art.25 bis della L.p. 7.04.1992 n.11 e s.m. ad assumere appalti di sistemazione e manutenzione del territorio, per interventi a difesa della viabilità comunale di campagna, consistenti nel rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dell'intervento, debitamente documentate. Gli interventi dovranno essere limitati nella loro entità e complessità e tali da non richiedere l'adozione di particolari norme di sicurezza ai sensi del D.L.494/96;
  - 2. L'istanza di contributo di cui alla lett. a del comma 1 per manutenzione ordinaria, deve essere inoltrata entro il 30 agosto di ogni anno corredata dalla documentazione prevista dall'art.5 comma 2 ed integrata con:
  - preventivo di spesa delle opere in economia e delle strade interessate a manutenzione ordinaria;

- certificato d'iscrizione all'albo imprenditori agricoli a titolo principale;
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di legge, dell'attrezzatura e delle capacità tecniche necessarie, secondo modello predisposto dagli uffici comunale;
- dichiarazione di assunzione degli obblighi e delle responsabilità relative a normative vigenti in materia di assicurazione, previdenza e prevenzione dei rischi d'infortunio, secondo modello predisposto dagli uffici comunale;
- 3. La Giunta comunale entro il 30 settembre, con proprio atto d'indirizzo, sulla base delle istanze presentate e dai consorzi assegna il budget di spesa e le priorità di finanziamento, ovvero dichiara l'iniziativa non rientrante nei programmi dell'amministrazione o nelle previsioni di bilancio e quindi non procedibile. Il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente per la viabilità e la gestione del territorio, a seguito dell'assegnazione del budget da parte della Giunta e verificata la rispondenza della perizia alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, in quanto applicabile, assegna il contributo sulla base dell'atto d'indirizzo della Giunta. La liquidazione avverrà su presentazione della contabilità dell'intervento e sarà subordinata alla verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere da parte dell'ufficio tecnico comunale
- 4. L'istanza di contributo di cui alla lett. b del precedente comma 1 può essere inoltrata in qualsiasi momento, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'intervento, corredata dalla documentazione prevista dall'art.5 comma 2. La Giunta comunale entro il 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, con proprio atto d'indirizzo assegna il budget di spesa e le priorità di finanziamento. ovvero dichiara l'iniziativa non rientrante nei programmi dell'amministrazione o nelle previsioni di bilancio e quindi non procedibile. Il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente per la viabilità e la gestione del territorio, a seguito dell'assegnazione del budget da parte della Giunta, verificata la rispondenza de progetto alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, in quanto applicabile, assegna il contributo sulla base dell'atto d'indirizzo della Giunta.
- 5. L'istanza di contributo di cui alla lett. c del precedente comma 1 può essere inoltrata in qualsiasi momento e comunque giorni prima dell'inizio dell'intervento che non potrà avvenire se con l'espressa autorizzazione del dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente per la viabilità e la gestione del territorio. Sulla base di tale istanza e valutata la rilevanza tecnica dell'intervento il funzionario competente relaziona circa l'opportunità ed utilità o meno dell'intervento proposto alla Giunta, la quale con proprio atto d'indirizzo assegna il budget di spesa e le priorità di finanziamento, ovvero dichiara l'iniziativa, tecnicamente non opportuna o fattibile sulla base dell'istruttoria tecnica, ovvero non rientrante nei programmi dell'amministrazione o nelle previsioni di bilancio e quindi non procedibile. Il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente per la viabilità e la gestione del territorio, a seguito dell'assegnazione del budget da parte della Giunta, entro il termine concordato con la Giunta e stabilito dall'atto d'indirizzo provvede alla stesura della perizia o progetto dell'intervento conformemente alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e la sottopone all'approvazione della Giunta in linea tecnica, ottenuta la quale provvede all'assegnazione del contributo ed alla comunicazione al beneficiario dell'autorizzazione a dare inizio all'intervento secondo le modalità previste dalla perizia o progetto approvati dalla Giunta e sotto le indicazioni del direttore lavori, ruolo

svolto dallo stesso dirigente o funzionario se abilitato o da tecnico dallo stesso incaricato.

- 6. L'incarico tecnico svolto da un funzionario comunale in qualità di direttore dei lavori riguarderà esclusivamente il controllo esecutivo e di stabilità delle opere, con esclusione delle incombenze e responsabilità derivanti dal rispetto delle condizioni assicurative e previdenziali, nonché della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.L.626/94 che saranno a totale carico dell'imprenditore agricolo.
- 7. Le pezze giustificative dell'acquisto dei materiali non possono essere liquidate in via di acconto, come previsto all'art.5 comma 2, se non dopo la realizzazione di almeno il 50% dell'intervento e devono recare l'attestazione da parte del direttore lavori del regolare svolgimento degli stessi. Nel caso in cui la realizzazione non segua le indicazioni impartite dalla direzione lavori o nel caso il direttore di lavori evidenziasse il mancato rispetto dei principi di sicurezza, sulla base di una comunicazione in tal senso, il dirigente o funzionario diffida il beneficiario ad ottemperare alle indicazioni della direzione lavori, assegnando un termine per provvedere e sospendendo nel frattempo qualsiasi liquidazione. In caso di ottemperanza all'ordine sulla base di nuova relazione del direttore lavori le liquidazioni vengono riprese entro i successivi 15 giorni, in caso di mancata ottemperanza, anch'essa certificata dal direttore dei lavori, il contributo viene definitivamente determinato con le modalità di cui al successivo comma 6 lett. b., considerando come lavori effettivamente eseguiti, quelli realizzati secondo le indicazioni del direttore lavori e considerando come spesa non ammissibile a contributo quella sostenuta per realizzazioni non conformi alle indicazioni del progetto o del direttore lavori
- 8. Nei casi previsti dai precedenti comma 2, 3 e 4 nel provvedimento di assegnazione del contributo viene stabilito il termine il termine entro cui l'attività proposta o i lavori dovranno essere avviati e quello entro cui dovranno essere conclusi. L'erogazione del contributo avviene entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'attività, fatta salva la possibilità di acconti come previsto all'art.12 comma 2.
- 9. In caso di necessità, con istanza motivata da prodursi almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini assegnati, il beneficiario del contributo può richiedere per una volta la proroga degli stessi. Il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente provvede in tal caso all'assegnazione di un nuovo termine. Qualora entro i termini stabiliti nel provvedimento di assegnazione del contributo eventualmente l'attività o i lavori non fossero avviata o conclusi, o non sia stata richiesta proroga il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente con comunicazione notificata al beneficiario del contributo diffida lo stesso ad attivarsi assegnando un nuovo termine. Qualora il beneficiario non ottemperi nei tempi previsti il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente adotta i conseguenti provvedimenti che possono consistere in:
  - a) revoca definitiva del contributo, se l'attività, intervento o lavoro non è iniziato;
  - b) erogazione in via definitiva del contributo in misura ridotta, in una percentuale pari alla quota di lavori effettivamente eseguita, valutata sulla base della documentazione contabile che il beneficiario dovrà presentare al comune entro un termine di 15 giorni dalla notifica di tale

# provvedimento;

## Art. 19 Presentazione di istanze oltre i termini

Le istanze di contributo prodotte in ritardo rispetto alle scadenze previste dal presente regolamento, sono dichiarate improcedibili con provvedimento del Dirigente o funzionario competente per materia e non potranno essere ammesse a contributo.

La Giunta comunale, può con proprio atto motivato prorogare, prima della scadenza o ridurre per particolari situazioni i termini previsti dal presente regolamento.

## Art. 20 Norme transitorie e finali

- 1. Sono da considerarsi contributi relativi all'anno 2001 quelli già concessi sulla base delle richiesta inoltrate entro il 20/10/2000 e pertanto la prima scadenza ordinaria di cui all'art. 5 comma 2 è fissata al 31/03/2002;
- 2. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente con l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva.

# **SOMMARIO**

Art. 2 Osservanza delle procedure e pubblicità delle concessioni	2
Art. 3 Pubblicità del Regolamento	
Art. 4 Istanze e relativi termini	
Art. 5 Procedimenti di concessioni e documentazione necessaria	3
Art. 6 Settori d'intervento dell'Amministrazione	4
Art. 7 Soggetti beneficiari	4
Art. 9 Casi di esclusione dell'intervento contributivo e d'esclusione di responsabilità a carico dell'e	nte5
Art. 10 Pubblicità dell'intervento a sostegno da parte dei beneficiari	5
Art. 11 Interventi nel settore educativo e culturale	6
Art. 12 Procedure di erogazione dei contributi	6
Art. 13 Interventi nel settore delle attività sportiva	7
Art. 14 Interventi di carattere sociale	7
Art. 15 Interventi nel settore turistico ed economico	8
Art. 16 Interventi a favore delle parrocchie	8
Art. 17 Interventi a favore del Corpo Volontario dei vigili del fuoco	9
Art. 18 Contributi per interventi a tutela del territorio e della viabilità	9
Art. 19 Presentazione di istanze oltre i termini	
Art. 20 Norme transitorie e finali	12
SOMMARIO	13